

**COPIA**

**Reg. pubbl. N.**

**li**



# **CITTÀ DI MOGLIANO VENETO**

PROVINCIA DI TREVISO

---

**DETERMINAZIONE N. 162 DEL 26-03-2014**

**- STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -**

**OGGETTO:** Affidamento incarico di assistenza agli Avv.ti Alberto e Piero Borella dello Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati e al domiciliatario in Roma Avv. Fabio Lorenzoni a resistere nel contenzioso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione dai Sigg.ri Michielan Giovanni e Trevisan Elsa. Euro 20.000,00

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE**

Premesso che:

- in data 15.01.1986 la Full S.p.A. di Noale (VE) presentò un ricorso al Tar Veneto contro l'ordinanza sindacale n. 15541 del 20.11.1985 di diniego di autorizzazione all'apertura di esercizio commerciale di grande distribuzione (supermercato) della superficie di mq. 1680, nonostante fosse intervenuto il nulla osta regionale per il punto vendita;
- il TAR Veneto con sentenza n. 661 del 31.07.1987 rigettò il ricorso della ditta Full S.p.A., giudicando legittimo l'esercizio in senso negativo, da parte del Comune, del potere discrezionale ad esso spettante in ordine al rilascio della richiesta autorizzazione;
- contro la sentenza del T.A.R. Veneto la società Full S.p.A. propose appello al Consiglio di Stato e quest'ultimo, sovvertendo l'esito del giudizio amministrativo di primo grado, accolse l'appello, giudicando inadeguata e insufficiente la motivazione del provvedimento di diniego e annullando quest'ultimo con sentenza della sez. V n. 367 del 15.03.1993;
- la Supermercati Full S.p.A., nelle more dapprima trasformatasi in M-Invest S.r.l. e successivamente posta in liquidazione, preferì evitare di sottoporsi nuovamente alla valutazione discrezionale del Comune ed adì direttamente il Tribunale Civile di Treviso rivendicando un suo diritto al risarcimento del danno per non aver potuto aprire un supermercato nel territorio comunale.

- con la sentenza non definitiva n. 1098 del 27 maggio 2002 il Tribunale di Treviso accogliendo il petitum, riconobbe che il comportamento del Comune era idoneo a cagionare un danno ingiusto e che l'Ente dovesse essere condannato a risarcire i danni patiti dalla società, da liquidarsi in prosieguo di causa;
- il Comune impugnò la decisione del Tribunale dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, la quale tuttavia confermò con sentenza n. 2086 del 30 settembre – 29 novembre 2004 quella di 1° grado del Tribunale;
- nel frattempo il 05.01.2004 M-Invest notificò al Comune l'intervenuta cessione in data 19.12.2003 a Valdosta S.r.l. con sede in Noale (VE) del proprio credito in corso di accertamento avanti il Tribunale di Treviso nella causa pendente e di cui alla sentenza non definitiva n. 1098/02 summenzionata;
- il 26.04.2005 il Comune presentò ricorso in Cassazione contro M-Invest S.r.l. chiedendo che fosse cassata la sentenza della Corte d'Appello di Venezia sopraccitata.
- il Tribunale di Treviso con sentenza esecutiva n. 259, depositata il 07.02.2009, ha condannato il Comune di Mogliano Veneto al pagamento della somma di Euro 50.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dal novembre 1985 al saldo, in favore della società Valdosta S.r.l. con sede in Noale, quale cessionaria del credito della M-Invest S.r.l. in liquidazione, credito derivante dal risarcimento del danno, a causa dell'impossibilità di svolgimento dell'attività commerciale, con esclusione di ogni altro danno.
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 12282/09 ha accolto il ricorso del Comune di Mogliano Veneto cassando la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2086/2004 e rinviando alla Corte d'Appello, in diversa composizione, l'accertamento del merito della causa con applicazione dei principi enunciati dalla decisione della Corte di Cassazione;
- tale sentenza ha travolto quella emanata dal Tribunale di Treviso, depositata il 07.02.2009, con il numero 259;
- Con atto citazione in riassunzione ai sensi dell'art. 392 del C.P.C. promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia Valdosta S.r.l. promuoveva un ulteriore contenzioso contro il Comune di Mogliano Veneto, e con sentenza n. 2217 del 30.09.2013 sono state respinte le istanze di Valdosta s.r.l., condannandola altresì al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio;
- Visto il ricorso avanti alla Suprema Corte di Cassazione promosso dai Sigg.ri Michielan Giovanni e Trevisan Elsa, cessionari del credito di Valdosta s.r.l., con atto ai sensi dell'art. 1264 c.c., notificato al protocollo dell'Ente in data 03.03.2014 al n. 6130, con il quale si chiede l'annullamento della sentenza n. 2217/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 30.09.2013 notificata il 31.12.2013;
- Considerato che con deliberazione di Giunta n. 78 del 18.03.2014 è stata autorizzata la costituzione da parte del Comune di Mogliano Veneto nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione promosso dai Sigg.ri Michielan Giovanni e Trevisan Elsa;
- Considerato che in tale Deliberazione di Giunta sono stati incaricati gli Avv.ti Alberto e Piero Borella del Foro di Treviso, in quanto hanno seguito con successo la complessa vicenda anche nei precedenti gradi di giudizio;

- Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11.05.2012 relativa all'incompatibilità di una procedura concorsuale di stampo selettivo in caso di conferimento del singolo e puntuale incarico legale;
- Ritenuto quindi per le motivazioni suesposte di affidare l'incarico agli Avv. ti Alberto e Piero Borella a prescindere dalla richiesta di più preventivi;
- Vista la nota dello Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati pervenuta il 12.03.2014, assunta al prot. n. 7419 dell'Ente, dalla quale si evince che la spesa prevista per l'attività legale ammonterà in complessivi € 20.000,00, inclusa c.p.a e IVA e le spese del domiciliatario individuato nell'Avv. Fabio Lorenzoni con studio in Roma, via del Viminale n.43;
- Ritenuta congrua la spesa;
- Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
- Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario ad evitare danni all'Ente in quanto, è opportuno difendere gli interessi del Comune;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013: "Bilancio di Previsione per l'anno 2013 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 – Approvazione.", esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Richiamato l'art. 163 del Dlg. 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentito effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato, fatta eccezione per le spese tassativamente regolate dalla legge;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile "Nuova macrostruttura dell'ente", modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile "Nuova macrostruttura anno 2013. Integrazioni";
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29/01/2013, resa immediatamente eseguibile "Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi", modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 26/02/2013, resa immediatamente eseguibile "Nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. Integrazione ed efficacia";
- Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2014 – esercizio provvisorio;

- Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;
- Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

## **D E T E R M I N A**

1. Di affidare per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, l'incarico per la necessaria assistenza legale al Comune di Mogliano Veneto agli Avv.ti Alberto e Piero Borella dello Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati con studio in Treviso (TV) - Viale Cairoli n.15 (P.IVA 01959770262) e per il domiciliatario l'Avv. Fabio Lorenzoni con studio in Roma del Viminale n. 43 (P.IVA : 09404281009), nel giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione promosso dai Sigg.ri Michielan Giovanni e Trevisan Elsa.
2. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50 del d.lg. n. 267/2000 ed all'art. 32 del vigente Statuto comunale, la sottoscrizione della procura alle liti, in assenza di delega, spetta comunque al Sindaco, quale legale rappresentante dell'ente.
3. Di approvare il disciplinare d'incarico che si allega alla presente determinazione dirigenziale.
4. Di impegnare la somma di Euro 20.000,00 quale onorario spese e diritti a favore dei legali incaricati di cui Euro 18.000,00 per gli Avv.ti Alberto e Piero Borella dello Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati con studio in Treviso (TV) - Viale Cairoli n. 15 (P.IVA 01959770262) ed Euro 2.000,00 per il domiciliatario l'Avv. Fabio Lorenzoni con studio in Roma del Viminale n. 43 (P.IVA : 09404281009).
5. Di prendere atto che la nuova denominazione dello studio legale è Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati con studio in Treviso (TV) anziché Studio legale Borella , De Girolami, Brunello Sartorato e dunque gli impegni assunti in precedenza con tale soggetto e non ancora liquidati (Decreto Sindacale n. 110 del 11.05.1993 e Determina Dirigenziale n. 446 del 17.06.2010) saranno fatturati dal nuovo soggetto.
6. Di imputare tale spesa sul Cap. 9043 art. 170 "Spese legali e di patrocinio" del Bilancio di Previsione 2014 (Cod. 1.01.0503), come da atto di imputazione che allegato A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.
7. Di dare mandato al Servizio finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.
8. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle more dell'approvazione del bilancio, è consentito effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 delle somme previste nell'ultimo bilancio deliberato ad esclusione delle spese obbligatorie per legge, quali si considerano quelle oggetto del presente provvedimento, dal momento che è necessaria l'assistenza di un legale per il giudizio de quo.
  
10. Di dare atto che per gli incarichi di patrocinio legale non trova applicazione la L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ALLEGATO "A" alla Determinazione del Dirigente

n. **162**

del **26-03-2014**

**OGGETTO:** Affidamento incarico di assistenza agli Avv.ti Alberto e Piero Borella dello Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati e al domiciliatario in Roma Avv. Fabio Lorenzoni a resistere nel contenzioso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione dai Sigg.ri Michielan Giovanni e Trevisan Elsa. Euro 20.000,00

### **IMPUTAZIONE DI SPESA**

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di determinazione;

Istruita l'istruttoria di competenza;

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
- 2) correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di legge;

### **I M P U T A**

la somma di euro 20.000,00.= ;

- 1) per Euro 18.000,00 .:= al Cap. 9043 - Art. 170 "Spese legali e di patrocinio" (Codice 1.01.0503)

DEDEL 459 - SOGG. 27874 - IMPEGNO 569 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1331

- 2) per Euro 2.000,00 .:= al Cap. 9043 - Art. 170 "Spese legali e di patrocinio" (Codice 1.01.0503)

DEDEL 459 - SOGG. 27875 - IMPEGNO 570 - CODICE GESTIONALE SIOPE 1331

Li, **26-03-2014.**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Roberto Comis**

ALLEGATO "B" alla Determinazione del Dirigente

n. **162**

Del **26-03-2014**

**OGGETTO:** Affidamento incarico di assistenza agli Avv.ti Alberto e Piero Borella dello Studio Legale Avvocati Borella Sartorato e Associati e al domiciliatario in Roma Avv. Fabio Lorenzoni a resistere nel contenzioso promosso avanti alla Suprema Corte di Cassazione dai Sigg.ri Michielan Giovanni e Trevisan Elsa. Euro 20.000,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 151 – COMMA 4 - DEL D. LGS. N. 267/2000**

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Mogliano Veneto.

Visto il presente provvedimento.

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e uscite del Bilancio e l'effettività dei servizi relativamente a:

1. disponibilità del fondo sul relativo capitolo di spesa;
2. correlazione esistente con l'entrata di cui al capitolo regolarmente accertato a norma di legge;
3. controllo economico di cui all'art. 196 del D. Lgs. n. 267/2000;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l'art. 151, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

**A T T E S T A**

la copertura finanziaria della spesa pari a Euro 20.000,00 derivante dalla succitata proposta di determinazione, mediante imputazione al Capitolo 9043 Art. 170 "Spese legali e di patrocinio" (Cod. Bil. 1.01.0503) del Bilancio 2014.

Li, **26-03-2014**

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Roberto Comis**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to (- Alessandra Capaccioli)

=====  
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(- Alessandra Capaccioli)

Li, 26-03-2014

=====  
La presente determinazione n. 162 del 26-03-2014

Viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal -

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to (- Lucia Secco)